

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 641

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

e dal Ministro delle finanze

(GORIA)

di concerto col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(REVIGLIO)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(GUARINO)

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(CRISTOFORI)

e col Ministro del turismo e dello spettacolo

(BONIVER)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1992

Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi e sui trasferimenti di immobili di civile abitazione e per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	11
Disegno di legge	»	16
Testo del decreto-legge	»	17

ONOREVOLI SENATORI - Il decreto-legge di cui si chiede la conversione contiene le disposizioni già del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348 (non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali), alle quali i contribuenti hanno prestato osservanza; pertanto, se non fossero riproposte, si determinerebbero gravi incertezze nei rapporti tributari.

Ciò premesso, il provvedimento con l'articolo 1 si fa carico di risolvere due problemi afferenti la casa di abitazione, tutelando gli aspetti che sottostanno alla esigenza di rendere concreto l'accesso e la disponibilità dell'abitazione per i cittadini.

In primo luogo infatti si enuncia la chiara portata sistematica e logica di quanto previsto dall'articolo 129 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non può non tenere conto degli effetti economici che cadono sul contribuente, il quale destina ad abitazione principale la propria abitazione. Tale onere non può infatti essere determinato in ammontare superiore a quello che lo stesso soggetto subirebbe se concedesse in locazione soggetta a regime di determinazione legale del canone siffatta abitazione. Ragioni di equità impongono infatti proprio l'applicazione logica di analoghi criteri di determinazione.

In secondo luogo si agisce sul settore delle imposte sui trasferimenti di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad uso abitazione non di lusso, mantenendo sostanzialmente le agevolazioni già previste sino al 31 dicembre 1991 (imposta di registro nella misura del 4 per cento, imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, ovvero imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento, e imposta comunale sull'incremento di valore ridotta

al 50 per cento) ed assicurando nel contempo che la normativa non venga utilizzata per acquisizioni diverse da quelle che soddisfano all'esigenza di assicurare ai cittadini l'acquisto della prima casa. Dette agevolazioni vengono infatti concesse a condizione che l'immobile acquistato sia ubicato nel comune ove l'acquirente ha la propria residenza o, se diverso, in quello nel quale ha sede l'impresa dalla quale dipende, e che l'acquirente dichiari, a pena di decadenza, nell'atto d'acquisto di non possedere altro fabbricato destinato ad abitazione nel comune ove è situato l'immobile acquistato; di volerlo adibire a propria abitazione e di non aver già usufruito, quale acquirente, delle agevolazioni previste dalle disposizioni del medesimo articolo 1 del decreto-legge, nè di quelle previste da analoghe disposizioni precedenti.

Viene altresì previsto che, nel caso in cui l'immobile acquistato con i benefici sopra menzionati sia ceduto volontariamente a titolo oneroso o gratuito prima che siano decorsi cinque anni dalla data di registrazione dell'atto, le imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero l'imposta sul valore aggiunto, se si tratta di cessione soggetta a tale tributo, sono dovute nella misura ordinaria aumentata del 30 per cento.

Si prevede poi che il contribuente il quale, per gli atti di acquisto formati successivamente al 1° gennaio 1992, non abbia potuto beneficiare delle disposizioni agevolative recate dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415 (legge finanziaria 1992), può chiedere (con istanza da presentarsi a pena di decadenza entro un anno all'ufficio del registro competente) l'applicazione delle disposizioni illustrate, dichiarando contestualmente la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti. In presenza delle stesse condizioni e requisiti,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

è previsto, infine, per gli atti di acquisto già sottoposti a registrazione nel predetto periodo con pagamento delle imposte in misura normale, il rimborso delle imposte su richiesta dell'interessato.

L'articolo 2 (con la formulazione già adottata dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato) dispone la revisione (che verrà attuata con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 30 novembre 1992 ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400) delle tariffe d'estimo e delle rendite delle unità immobiliari urbane sulla base di criteri che, per la determinazione della redditività media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni (si fa cioè riferimento alla globalità degli elementi rilevanti ai fini della redditività media ordinariamente ritraibile). Inoltre viene previsto che in uno alla revisione generale degli estimi venga effettuata (e condotta a termine) anche la revisione della qualificazione e del classamento delle unità immobiliari urbane superando così quelle distorsioni ipotizzabili proprio per la non corrispondenza di situazioni di fatto alla classificazione catastale. Fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe e delle nuove rendite, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, rimangono in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza dal 1° gennaio 1992, le tariffe e le rendite già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990 secondo i criteri previsti da questo stesso decreto. In conseguenza di questo principio si è indotti altresì a precisare (così tenendo conto anche delle leggi che a partire dal 1° settembre 1991 hanno richiamato espressamente i valori catastali determinati a seguito della revisione generale degli estimi disposta con il decreto 20 gennaio 1990, recependo anch'esse nella sostanza le disposizioni di questo decreto e quindi anche il criterio con il quale doveva essere eseguita la revisione) che nei casi di cui all'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica); all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 13 settembre

1991, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363 (limiti al potere degli uffici per la rettifica del valore degli immobili in tema di INVIM straordinaria); all'articolo 25 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (calcolo del valore degli immobili per la rivalutazione); all'articolo 58 della stessa legge n. 413 del 1991 (calcolo del valore degli immobili per la loro esclusione dal patrimonio dell'impresa); all'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269 (riferimento ai medesimi valori richiamati dall'articolo 58 della legge n. 413 del 1991), il valore delle unità immobiliari urbane deve essere determinato sulla base delle tariffe e delle rendite catastali quali risultano stabilite dall'Amministrazione a seguito della revisione generale autorizzata con il decreto del 20 gennaio 1990 ed eseguita sulla base del valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile. La stessa esigenza si pone ovviamente anche per la individuazione del limite al potere di verifica degli uffici ai fini delle imposte indirette sui trasferimenti degli immobili urbani.

Riguardo all'articolo 3 va osservato che il comparto della distribuzione dei prodotti petroliferi risente di rigidità che hanno impedito la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti, determinando un progressivo allontanamento degli *standard* italiani da quelli europei, i quali hanno livelli di efficienza e di erogato medio decisamente superiori.

Esiste, inoltre, per i distributori la difficoltà di poter usufruire di canali commerciali aggiuntivi per merci diverse dai carburanti (alimentari, abbigliamento, prodotti per l'automobile, eccetera). Ad esempio, in Germania, queste attività rappresentano il 50 per cento del reddito complessivo del gestore, mentre in Italia si è attestati intorno al 5 per cento. Il processo di razionalizzazione è stato avviato recentemente sia attraverso una prima fase di liberalizzazione dei prezzi dei carburanti, sia attraverso l'istituzione di uno specifico fondo che consente di indennizzare i gestori a fronte della chiusura di punti di vendita.

L'articolo 3 del decreto-legge di cui si chiede la conversione concorre a tale processo di razionalizzazione attraverso la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti; tale beneficio consente di alleviare una pressione fiscale complessiva che, essendo connessa anche al giro d'affari che include una vasta quota di imposte, aveva raggiunto livelli impropri rispetto all'effettivo reddito delle imprese stesse.

Il credito di imposta è concesso fino ad un erogato di 10 milioni di litri per anno in quanto al di sopra di corrispondenti volumi di affari pari a circa di 12 miliardi di lire per anno non si giustificano riduzioni della pressione fiscale sul reddito marginale.

L'articolo 3 detta, inoltre, disposizioni nell'intento di incidere (pur con i limiti di una evidente esigenza di sperimentazione) sui fenomeni di inquinamento dovuto alle emissioni degli automezzi circolanti: in particolare intende incentivare la produzione di benzina a basso tenore di benzene e di gasolio con tenore di zolfo non superiore allo 0,1 per cento. L'incentivazione consiste in una riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine che verrà applicata in occasione degli aumenti dell'imposta che sono previsti dall'articolo 23, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in relazione alle variazioni dei prezzi internazionali. La riduzione sarà concessa, fino al 31 dicembre 1994, in misura non superiore a lire 20 al litro per le benzine ed a lire 21 al litro per gli oli da gas, aventi le suindicate caratteristiche, mediante accredito, ai soggetti tenuti al pagamento del tributo, della differenza dell'imposta di fabbricazione, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

All'articolo 4, in considerazione del processo di privatizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in società per azioni, già prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345, si prevede che resta affidato al Ministero delle finanze il servizio del gioco del lotto

automatizzato e che lo stesso Ministero delle finanze può trasferire, con atti di concessione, i propri poteri a soggetti che diano idonee garanzie di affidabilità e sicurezza sia in relazione alla consistenza patrimoniale che alla struttura tecnico-organizzativa: in tal caso le modalità di pagamento delle vincite al gioco del lotto automatizzato saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Tale disposizione recepisce gli indirizzi emersi in sede parlamentare e supera le obiezioni sorte anche in sede comunitaria.

L'articolo 5 provvede ad autorizzare per l'anno 1992 la spesa complessiva di lire 100 miliardi per consentire la corretta utilizzazione dei meccanismi di determinazione del reddito complessivo o dell'imposta dovuta - sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'IVA - e dei coefficienti presuntivi di determinazione di compensi e di ricavi (articoli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificati dagli articoli 6 e 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nonché per provvedere alle forniture, alle acquisizioni di dati e alle altre attività connesse alle esigenze del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria relativamente alla definizione delle situazioni e pendenze tributarie, alla predisposizione dell'inventario degli immobili pubblici, alla istituzione dei centri di assistenza fiscale, alla semplificazione delle procedure e alla realizzazione di servizi informativi al contribuente, nonché per provvedere alle spese occorrenti sia per l'invio ai contribuenti di inviti, richieste ed avvisi di accertamento sia per l'attività di assistenza in favore dei contribuenti stessi, con particolare riguardo per la determinazione e il pagamento dell'imposta straordinaria sugli immobili di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e per le connesse attività di controllo e di accertamento.

Con la soppressione delle barriere doganali all'interno della Comunità economica europea, dal 1° gennaio 1993, i singoli Stati

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

membri dovranno rilevare e comunicare ai competenti organi comunitari i dati dichiarati da coloro che effettuano cessioni o acquisti intracomunitari di beni, al fine di rendere possibile l'esecuzione di controlli incrociati mirati ad evidenziare eventuali frodi e per agevolare l'attività di verifica degli uffici preposti al controllo.

A tal fine, l'articolo 6 stabilisce che i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto sono tenuti a compilare elenchi riepilogativi delle cessioni di beni effettuate nei confronti dei soggetti all'imposta sul valore aggiunto degli altri Stati membri della Comunità economica europea e degli acquisti di beni effettuati presso tali soggetti. La norma stabilisce, altresì, che gli elenchi debbono riferirsi:

a periodi mensili, per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, nel caso di inizio della attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, distintamente per cessioni ed acquisti, scambi con gli altri Stati membri della Comunità economica europea per un ammontare complessivo in valore superiore a 150 milioni di lire;

a periodi trimestrali, per gli altri soggetti con ammontare in valore superiore a 50 milioni di lire;

a periodi annuali, per i restanti soggetti.

Il contenuto degli elenchi, vista la finalità a cui sono destinati, deve essere il più dettagliato possibile; questi, infatti, devono essere comprensivi dei dati anagrafici e del numero di partita IVA del soggetto obbligato e debbono essere presentati agli uffici doganali entro il decimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di riferimento. Si prevede, poi, che negli elenchi mensili debbono essere indicati i dati di cui agli articoli 21 e 23, comma 1, del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, nonché il numero di identificazione di ogni acquirente o fornitore estero e l'importo delle cessioni o degli acquisti effettuati; quest'ultimi dati dovranno essere indicati anche negli elenchi trimestrali e annuali. Gli elenchi debbono

essere redatti su stampati conformi a modelli predisposti di intesa con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), approvati con decreto del Ministro delle finanze entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Lo stesso decreto ministeriale stabilisce le modalità per la presentazione degli elenchi, anche mediante l'utilizzazione di mezzi informatici e telematici, nonché le procedure ed i termini per la trasmissione dei dati all'ISTAT. In caso di omessa presentazione, incompletezza o inesattezza degli elenchi, si applicano le disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 45, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; in caso di omissione o inesattezza dei dati di cui ai predetti articoli 21 e 23 del regolamento CEE n. 3330/91, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Con l'articolo 7 si introducono alcune disposizioni, dirette ad assicurare una migliore funzionalità del Servizio della riscossione dei tributi, mediante una più sollecita definizione delle relative procedure.

In primo luogo viene stabilito che il concessionario della riscossione, nel caso di crediti non erariali (per tributi o contributi) di modesto importo (non superiore a lire 600.000), potrà inviare la cartella stessa mediante lettera non raccomandata, così supplendo all'incombenza più onerosa della notifica. Infatti tale previsione è volta a limitare i notevoli costi sostenuti dal Servizio della riscossione per la notificazione, costi che, in taluni casi, sono addirittura superiori agli importi iscritti a ruolo. È opportuno precisare che, peraltro, la semplificazione introdotta non comprime in alcun modo il diritto del contribuente a proporre eventuali ricorsi, dal momento che i termini per proporre ricorso avverso l'iscrizione a ruolo decorrono, nel caso di tributi comunali, dalla pubblicazione del ruolo. Va inoltre rilevato che il concessionario rimane comunque tenuto in ogni caso alla notificazione dell'avviso di mora prima di poter dare avvio alla procedura di

esecuzione forzata. A ciò è da aggiungere che - per il caso in cui invece la notificazione è dovuta sia per la natura dei tributi sia per il loro ammontare - è prevista la ripetibilità, nei confronti del contribuente, delle spese sopportate dai concessionari per l'attività di notifica, il cui importo in misura fissa viene stabilito in lire 3.000, cioè in misura pari a quella del compenso previsto, a titolo rimborso spese, dall'articolo 4, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 202, per la notificazione di atti dell'Amministrazione finanziaria.

In relazione alle difficoltà operative che il sistema dei concessionari si trova attualmente a dover gestire, lo stesso articolo 7 dispone una proroga di taluni termini procedurali così come già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, fissando dalla data del 1° novembre 1992 la decorrenza dei termini per la presentazione della denuncia di morosità e per l'espletamento delle procedure esecutive prescritte ai fini del rimborso o del discarico delle quote inesigibili relative alle rate di riscossione in scadenza nei mesi di settembre e novembre 1991, e febbraio, aprile e giugno 1992.

Infine l'articolo in esame ricomprende tra gli enti pubblici, ai quali si applica la disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato non suscettibili anche temporaneamente di utilizzazione per usi governativi, di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, anche gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, l'Istituto nazionale del dramma antico e il Club alpino italiano.

L'articolo 8 contiene talune disposizioni di modifica della legge 30 dicembre 1991, n. 413, rese necessarie dall'esigenza di rimuovere dubbi interpretativi e possibili problemi applicativi.

Per quanto riguarda le imposte sui redditi vengono apportate modifiche alle disposizioni concernenti la definizione delle situazioni e pendenze tributarie (una significazione particolare assume la disposizione secondo cui per le cooperative, che ispiran-

dosi a finalità mutualistiche meritano un trattamento agevolato, non è obbligatoria la rivalutazione degli immobili). In particolare, all'articolo 59 della predetta legge n. 413, si stabilisce che anche per le annualità per le quali viene presentata dichiarazione integrativa semplice gli importi provvisoriamente iscritti a ruolo e versati si scomputano da quelli dovuti per le annualità medesime limitatamente alla parte afferente i maggiori imponibili dichiarati.

Relativamente al settore dell'imposizione indiretta le modifiche proposte riguardano:

a) la normativa dell'imposta sul valore aggiunto, in modo da prevedere - nell'ipotesi di esercizio congiunto di prestazioni di servizi e altre attività da parte di uno stesso soggetto - che, qualora il contribuente (attraverso la distinta annotazione dei corrispettivi) non dia indicazione della parte del volume di affari imputabile a ciascun tipo di attività, resta applicabile per tutte le attività il limite di 360 milioni di lire. Va da sé che sotto il profilo di un corretto e trasparente rapporto tra contribuente e Amministrazione, la «annotazione distinta» (che non sta a significare contabilità separata) costituisce, nella sistematica del tributo, il primo presupposto necessario per ogni semplificazione e, attesa la consentita possibilità per i contribuenti di avvalersi delle particolari e specifiche disposizioni dettate ai fini della definizione agevolata delle pendenze relative a periodi pregressi, mira ad assicurare per il futuro una corretta impostazione della documentazione di supporto alla registrazione, alla liquidazione e al versamento dell'IVA;

b) talune disposizioni relative alla definizione delle pendenze in materia di imposta sul valore aggiunto, al fine di:

integrare la disposizione (articolo 44, comma 1, della citata legge n. 413 del 1991) che indica le modalità di definizione dell'imposta (con pagamento del 50 per cento) nel caso in cui la controversia abbia per oggetto una eccedenza di credito, esposta in dichiarazione, non riconosciuta dall'ufficio in sede di rettifica, prevedendo tale

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

facoltà anche nel caso di mancato riconoscimento della eccedenza mediante accertamento induttivo;

consentire di portare in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 1993 l'eccedenza di imposta già versata e non compensata con quella dovuta per definizione agevolata delle pendenze;

sospendere (in linea con quanto previsto ai fini delle imposte sui redditi) la riscossione provvisoria dell'imposta accertata, qualora sia stato proposto ricorso contro l'accertamento; a tal fine sono state apportate le opportune integrazioni all'articolo 48;

espungere dall'articolo 49 la disposizione (ultimo periodo del comma 7) che prevede l'applicazione anche in materia di IVA della disposizione relativa alla percentuale di scostamento (dei ricavi e compensi dichiarati rispetto a quelli accertati con i coefficienti) per la definizione automatica ai fini delle imposte sui redditi qualora concorrano redditi di partecipazione, redditi di impresa e di lavoro autonomo. Il riferimento all'IVA si appalesa inconferente in quanto le uniche percentuali utilizzabili in tale settore sono quelle del 20, 18 e 15 per cento previste dall'articolo 38, comma 2, della stessa legge n. 413 del 1991;

esplicitare che l'ufficio IVA può procedere alla notifica di nuovi avvisi di accertamento nell'ipotesi di definizione di controversie aventi ad oggetto unicamente pene pecuniarie e soprattasse relative ad infrazioni formali; si è provveduto pertanto a sopprimere nell'articolo 57, comma 3, il riferimento all'articolo 47 della stessa legge n. 413 del 1991;

c) talune disposizioni riguardanti la definizione agevolata delle pendenze tributarie per le imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni nonché per l'INVIM, stabilendo:

una nuova decorrenza dei termini per l'accertamento in caso di mancato pagamento delle somme dovute per la definizione delle pendenze;

la non applicabilità degli interessi di mora anche per le altre tasse e imposte

indirette di cui al comma 9 dell'articolo 53 della citata legge n. 413;

la sospensione sino al 31 dicembre 1993 dei termini di prescrizione e decadenza per l'accertamento delle imposte complementari e suppletive.

Lo stesso articolo 8 provvede poi a disciplinare i riflessi civilistici conseguenti al versamento delle imposte sui redditi e dell'IVA dovute in base alla dichiarazione integrativa disponendo che l'ammontare degli importi dovuti eccedente quello già eventualmente accantonato può essere imputato, in tutto o in parte, alle riserve risultanti nel bilancio.

L'ammontare non prelevato dalle riserve può essere imputato:

a) al conto dei profili e delle perdite dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 o in corso a tale data;

b) al conto dei profitti e delle perdite dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1992 o in corso a tale data.

L'articolo in rassegna contiene, altresì, norme interpretative della legge n. 218 del 1990, sia per quanto riguarda la composizione del capitale sociale delle società per azioni nate dalla trasformazione degli enti, sia per quanto riguarda l'applicazione delle agevolazioni fiscali ai processi di trasformazione.

Lo stesso articolo contiene norme necessarie al fine di consentire uno snellimento delle procedure per l'acquisizione della concreta disponibilità dei beni da parte dell'ente Ferrovie dello Stato. Detti beni, infatti, sono stati trasferiti dal patrimonio della soppressa Azienda delle ferrovie dello Stato al patrimonio dell'ente Ferrovie dello Stato con la legge istitutiva 17 maggio 1985, n. 210.

L'ente Ferrovie dello Stato, tuttavia, per acquisire la materiale disponibilità dei beni immobiliari, deve procedere ad una serie di operazioni che terminano con la valutazioni catastali e le trascrizioni nei registri immobiliari. La procedura, disciplinata dalla legge n. 210 del 1985, è particolarmente complessa, tanto da consentire fino ad oggi, e cioè in sette anni, il trasferimento del solo 5 per cento del patrimonio complessivo.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con le disposizioni in esame viene attribuito all'ente il compito di procedere a tutte le operazioni preliminari, nonchè di richiedere direttamente le valutazioni e trascrizioni, con opportune garanzie per il Ministero delle finanze.

Con lo stesso articolo 8 si dispone, inoltre:

a) l'estensione delle disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, ai beni del patrimonio disponibile dello Stato, delle aziende autonome statali, delle regioni, delle province, dei comuni. Con tale decreto legislativo, emanato in attuazione dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1991, n. 202, è stata prevista una rilevazione sistematica dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato e delle aziende ed enti sopra ricordati ed è stata istituita a carico degli utilizzatori di tali beni un'imposta del 5 per cento sul canone annuale ovvero sull'indennizzo dovuto per l'utilizzazione di tutti i beni del demanio pubblico e di quelli del solo patrimonio inalienabile, con l'obbligo della denuncia dell'utilizzazione dei suddetti beni a carico dei concessionari, locatari, comodatari nonchè degli utilizzatori senza titolo, anche se non tenuti al pagamento dell'imposta. Per ragioni di uniformità di trattamento e per consentire all'Amministrazione finanziaria di avere un quadro completo delle utilizzazioni dei beni pubblici e della loro redditività, si è ritenuto necessario disporre l'inclusione nell'ambito di applicazione della disciplina del citato decreto legislativo, con riferimento sia all'obbligo di denuncia di utilizzazione sia alla nuova imposta, anche dei beni del patrimonio disponibile dello Stato e degli enti pubblici;

b) l'esclusione dalla competenza degli uffici del registro dell'accertamento delle violazioni in materia di diritti doganali, di imposte di fabbricazione e di consumo e di tributi locali. La disposizione riveste carattere di particolare urgenza, in quanto è diretta a correggere una errata attribuzione di compiti agli uffici del registro che sta determinando gravi intralci all'attività degli uffici. Come è noto, l'articolo 16, comma 2,

della legge 29 dicembre 1990, n. 408, ha demandato agli uffici del registro la competenza in materia di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle soprattasse relative ai tributi per i quali non è ammesso ricorso alle commissioni tributarie, compresi, quindi, i tributi suindicati i quali, per quanto riguarda l'accertamento e la riscossione, sono gestiti, invece, non dall'ufficio del registro ma dai competenti uffici finanziari (ricevitori doganali ed enti locali). L'applicazione di tale disposizione dà luogo, come si è detto, a difficoltà organizzative e disfunzioni nei servizi e, in particolare, relativamente ai tributi locali, comporta appesantimento di procedure. La modifica proposta al predetto articolo 16 della legge n. 408 del 1990, con la quale si restituisce alla rispettiva competenza degli uffici finanziari la materia dell'accertamento delle violazioni dei tributi sopra menzionati, risponde, pertanto, all'esigenza di assicurare la corretta attività degli uffici medesimi.

Infine, con l'articolo in rassegna si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 1992, la ritenuta prevista dall'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti dai depositi e dai conti correnti interbancari. La modifica del regime della ritenuta alla fonte nei rapporti interbancari si prefigge lo scopo di eliminare - o, per lo meno, di ridurre drasticamente - il fenomeno della formazione di ingenti crediti di imposta nell'ambito del sistema creditizio. Detta finalità può essere raggiunta soltanto attraverso la totale soppressione della ritenuta di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 sugli interessi, premi ed altri frutti relativi ai depositi ed ai conti correnti - in tutte le tipologie conosciute dalla operatività bancaria - intrattenuti fra aziende ed istituti di credito.

Com'è infatti noto, la formazione di ingenti crediti di imposta derivanti dalla eccedenza delle ritenute alla fonte subite, rispetto all'imposta dovuta in base alla

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dichiarazione annuale dei redditi, ha rappresentato e rappresenta un fenomeno patologico per il settore bancario, che si è manifestato con evidenza fin dagli anni immediatamente successivi alla riforma tributaria del 1974. In particolare, il motivo principale dell'accumularsi di tali crediti va ricercato nella vigente normativa in tema di trattamento fiscale dei redditi di capitale, che prevede appunto l'indiscriminato assoggettamento alla ritenuta alla fonte degli interessi sui depositi e conti correnti bancari, senza distinguere tra rapporti posti in essere con l'ordinaria clientela e quelli interbancari.

L'estensione del prelievo (con aliquota del 30 per cento) anche su proventi che rivestono non già la natura di frutti dell'investimento, ma quella di meri «ricavi lordi» dell'attività di scambio di fondi sul mercato intercreditizio, fa sì che per le aziende ed istituti di credito le imposte pagate in via anticipata assumano un peso sicuramente sproporzionato rispetto all'effettivo reddito imponibile, ripercuotendosi in modo fortemente negativo sulla liquidità aziendale.

Nonostante l'introduzione di alcune misure volte a contenere il cennato fenomeno, consistenti fra l'altro: nell'abolizione della ritenuta, disposta con l'articolo 5 della legge 26 aprile 1982, n. 181, sugli interessi corrisposti dalle aziende e dagli istituti di credito sui depositi e conti correnti intrattenuti con gli istituti centrali di categoria; nella commisurazione del prelievo alla fonte in parola, nel caso si tratti di conti correnti reciproci per servizi resi, alla

differenza degli interessi risultanti alle chiusure trimestrali dei conti stessi (articolo 19 della legge 19 marzo 1983, n. 72), la situazione creditoria si è poi ulteriormente aggravata negli anni più recenti con la introduzione nel 1984 della ritenuta anche sugli interessi dei titoli pubblici, a seguito del venir meno del regime di esenzione, con progressiva equiparazione degli stessi, sotto il profilo impositivo, alle obbligazioni emesse dalle società per azioni quotate in borsa.

L'articolo 9 tende a risolvere la problematica, sollevata da più parti, connessa al pagamento delle imposte dovute mediante autoliquidazione dai soggetti (persone fisiche) residenti all'estero ed obbligati in Italia all'assolvimento del debito di imposta. La disposizione in esame prevede che i predetti contribuenti possono assolvere il debito di imposta versando in una banca dello Stato di residenza l'importo dovuto in controvalore, chiedendo l'emissione di un bonifico a favore di un istituto di credito nazionale, da domiciliare presso la propria sede centrale al fine di limitare la polverizzazione degli afflussi di denaro presso più agenzie dello stesso istituto di credito e per consentire più efficienti controlli sulle singole operazioni. Per la tempestività del versamento si fa riferimento alla data del bonifico. Resta fermo l'obbligo per l'azienda di credito nazionale del riversamento, entro cinque giorni dalla data di ricevimento del bonifico, alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1.

Comma 1. - La convenienza per i proprietari della casa di abitazione di applicare in luogo del reddito calcolato con i nuovi estimi catastali quello risultante applicando le regole dell'equo canone è relativa solo a pochi casi, così come risulta dall'indagine a campione effettuata dal Ministero delle finanze. Pertanto, in termini di perdita di gettito complessivo, il fenomeno può essere considerato del tutto irrilevante e, comunque, più che compensato dal maggior gettito connesso ad una più aggiornata valutazione degli introiti derivanti dall'aumento degli estimi catastali.

Comma 2. - In sede di quantificazione della perdita di gettito conseguente alla proroga (articolo 3, comma 2, della legge n. 415 del 1991) dell'agevolazione relativa all'acquisto della prima casa, la perdita di gettito era stata quantificata in 600 miliardi per il 1991, 610 per il 1992 e 620 per il 1993.

L'attuale riformulazione della norma, mentre da una parte riduce la restrizione territoriale (non si può accedere all'agevolazione se si possiede un immobile nello stesso comune invece che nel territorio nazionale), dall'altra introduce una restrizione temporale sull'effettivo possesso dell'immobile che non può essere inferiore ai cinque anni. Tali innovazioni, ai fini del gettito, trovano fra loro compensazione in quanto rientrano nei limiti dell'approssimazione della stima effettuata in sede di relazione tecnica della predetta legge finanziaria 1992.

Comma 3. - La riformulazione della norma di cui al comma 2 assume validità a partire dal 1° gennaio 1992 per cui è previsto il rimborso delle maggiori imposte versate per coloro che, pur trovandosi nelle condizioni di cui al comma 2, non hanno potuto usufruire delle agevolazioni. A tal proposito c'è da osservare che in vista della scadenza delle agevolazioni con la vecchia norma e del generalizzato aumento degli estimi catastali dal 1° gennaio 1992, la stragrande maggioranza dei cittadini interessati a comprare la casa di abitazione hanno fatto di tutto per chiudere i contratti d'acquisto entro il 31 dicembre 1991. Nei primi giorni del 1992 infatti il numero dei contratti della specie, presentati per la registrazione ai competenti uffici, è stato del tutto irrilevante per cui anche il problema dei rimborsi può considerarsi del tutto eventuale ed episodico, e comunque più che compensato dal maggior gettito connesso ad una più aggiornata valutazione degli introiti derivanti dall'aumento degli estimi catastali.

Articolo 2.

Norma procedurale che non comporta variazioni di gettito.

Articolo 3, commi da 1 a 4.

Per il 1992 e il 1993 è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 50 miliardi e di lire 100 miliardi per concedere un *bonus* fiscale ai gestori dei distributori di carburante con erogazione inferiore a 10 milioni di litri per anno a titolo di contributo dello Stato per la ristrutturazione del settore.

Il credito d'imposta può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA.

L'entità del *bonus* per litro erogato è stata fissata per il 1992 con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, del 4 giugno 1992. Per il 1993 l'entità del *bonus* verrà stabilita con analogo decreto da emanarsi entro il 31 marzo 1993. Per la determinazione del *bonus* deve essere rapportato lo stanziamento disponibile al volume di carburante erogato nell'anno precedente, escludendo quello dei distributori che erogano più di 10 milioni di litri per anno. Il meccanismo di compensazione del *bonus* con le imposte da pagare è tale da assicurare la completa utilizzazione dei 50 miliardi e 100 miliardi rispettivamente nel 1992 e 1993.

Articolo 3, comma 5.

La non applicazione alla benzina cosiddetta «verde» e al gasolio, entro limiti, rispettivamente, di 20 lire al litro per la benzina e 21 lire al litro per il gasolio, degli eventuali aumenti dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrainposta di confine dovuta alla diminuzione dei prezzi internazionali non comporta alcuna variazione di gettito in quanto nel bilancio a legislazione vigente non è considerato l'aumento derivante dalla fiscalizzazione della diminuzione dei prezzi internazionali.

Articolo 4, commi 1 e 2.

Norma di carattere procedimentale.

Articolo 4, comma 3.

L'ulteriore stanziamento di 100,5 miliardi per i progetti finalizzati è coperto utilizzando lo specifico accantonamento previsto al capitolo 6856 del Ministero del tesoro.

Articolo 5.

Nel decreto-legge in esame, viene ripresentato sostanzialmente quanto già previsto nello stesso articolo del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 319, non convertito in legge per decorrenza dei termini. In

particolare sono state aggiunte alla lettera *d*) le attività necessarie all'adeguamento del sistema informativo conseguenti all'ampliamento degli accertamenti automatici in seguito all'introduzione dell'imposta straordinaria sugli immobili, di cui al decreto-legge 11 agosto 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359; per quest'ultima, trattasi di assistenza al contribuente per il calcolo dell'imposta straordinaria sui fabbricati e del successivo controllo e accertamento da parte dell'Amministrazione.

È, invece, venuta meno l'attività, già prevista alla lettera *f*) dell'articolo 5 del succitato decreto-legge n. 319 del 1992, , relativa alla realizzazione dello scambio informatico di dati con gli altri Stati membri e con la Comunità europea in materia di IVA. In proposito, per rispettare i tempi previsti dalla Comunità, l'Amministrazione ha già dovuto procedere d'urgenza assegnando priorità a tale obiettivo. Al riguardo si è già provveduto a installare le apparecchiature fornite direttamente dalla Comunità e a realizzare il relativo *software* di comunicazione; il relativo collaudo è già stato effettuato in agosto da funzionari CEE. Ad ottobre avrà luogo l'interscambio dei dati in via sperimentale per consentire l'avvio operativo dal 1° gennaio 1993.

Ai fini delle previsioni di bilancio si ritiene, quindi, di non apportare alcuna modifica allo stanziamento dei 100 miliardi in quanto è da ritenere che l'attività aggiuntiva compensi quella già realizzata. Rimane pertanto valida la copertura predisposta utilizzando l'accantonamento previsto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, alla voce «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati».

Articolo 6.

Norma procedurale senza effetto sul gettito.

Articolo 7, commi 1 e 2.

Norme di carattere tecnico che non comportano variazioni di gettito.

Articolo 7, comma 3.

La norma proposta prevede, per le rate di tutti i ruoli in scadenza nei mesi di settembre e novembre 1991 nonché febbraio, aprile e giugno 1992, un generale differimento al 1° novembre 1992 della decorrenza dei termini per la denuncia di morosità, per il compimento delle procedure esecutive nonché per l'eventuale, conseguente presentazione delle domande di rimborso e di discarico.

Occorre precisare che la proroga in questione non rappresenta un fatto nuovo per il settore, ma opera secondo un meccanismo già collaudato nel corso dell'anno 1990, in attuazione delle disposizioni del decreto-legge n. 261 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge

n. 331 del 1990, per sovvenire alle consistenti difficoltà operative connesse all'avvio della riforma del servizio di riscossione e considerando che l'applicazione della stessa non ha determinato, all'epoca, alcun rilievo da parte della Ragioneria né problemi di sorta nell'espletamento dell'attività di riscossione.

Tale disposizione appare opportuna innanzitutto nell'interesse dell'erario, in quanto la proroga da essa prevista non giova ai contribuenti morosi ma, anzi, consentendo al concessionario di esplicare la propria attività esecutiva con maggiore tranquillità operativa, renderà possibile un regolare ed esaustivo svolgimento delle procedure esecutive assicurando risultati positivi a favore dell'erario, soprattutto in termini di maggiore incidenza dell'attività di riscossione coattiva.

Essa, inoltre, si giustifica in relazione alla necessità di venire incontro alle difficoltà operative conseguenti all'imponente mole di lavoro che il sistema dei concessionari si trova attualmente a dover gestire, sia per effetto dei riflessi determinati dalla gestione dei residui del pregresso sistema esattoriale che per il recente avvio della riscossione arretrata delle imposte indirette nonchè, da ultimo, anche in conseguenza del meccanismo di definizione agevolata dei crediti dichiarati inesigibili dai cessati esattori previsto dall'articolo 17 della legge n. 413 del 1991.

Articolo 8, commi da 1 a 8.

Confermano precedenti norme, già comprese nell'articolo 4 del decreto-legge n. 348 del 1992, che non comportano variazioni di gettito.

Articolo 8, comma 9.

L'estensione del pagamento del 5 per cento del canone, di cui al decreto legislativo n. 263 del 1992, a carico degli utilizzatori dei beni del patrimonio disponibile dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni comporta un maggior gettito nel 1993 difficilmente quantificabile e comunque di limitata entità.

Articolo 8, comma 10.

Norma procedurale che non comporta variazioni di gettito.

Articolo 8, comma 11.

Si conferma il minor gettito di 720 miliardi per il 1993 e di 200 miliardi dal 1994, già previsto nella relazione tecnica al disegno di legge per la conversione del decreto-legge n. 348 del 1992 (v. atto Senato n. 508, pp. 13-15), relativo alla soppressione della ritenuta sugli interessi

interbancari. La copertura è prevista con il parziale utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dell'accantonamento «Rimborso dei crediti di imposta (regolazione debitoria) ed eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari».

Articolo 9.

Norma procedurale che non ha influenza sul gettito.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi e sui trasferimenti di immobili di civile abitazione e per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1° febbraio 1992, n. 47, compresi quelli adottati, prodotti e sorti fino alla data del 27 febbraio 1992 sulla base della disposizione dell'articolo 6, comma 1, lettera *b*), del medesimo decreto-legge, nonché dei decreti-legge 26 marzo 1992, n. 244, 26 maggio 1992, n. 298, e 24 luglio 1992, n. 348.

Decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1992.

Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sui trasferimenti di immobili di civile abitazione e per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di imposte sui redditi e sui trasferimenti di immobili di civile abitazione e per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e del turismo e dello spettacolo;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. L'articolo 129, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera h), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, deve intendersi applicabile anche per la determinazione del reddito imponibile delle unità immobiliari urbane non di lusso, secondo i criteri di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, quando il canone che sarebbe ritraibile, per effetto di regimi di determinazione legale, dalla locazione di tali unità, ridotto del 25 per cento, risulti inferiore per oltre un quinto al reddito medio ordinario risultante dall'applicazione delle tariffe d'estimo di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991,

supplemento straordinario n. 9; in tale caso il reddito imponibile è determinato in misura pari a quella del canone ritraibile ridotto del 25 per cento. Per le unità immobiliari site nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la presente disposizione si applica con riferimento al canone ritraibile ridotto del 40 per cento. Per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

2. Agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione successivamente alla medesima data, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, come modificate dall'articolo 5-bis del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, a condizione che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, oltre quanto previsto nelle predette disposizioni, di non avere già usufruito, quale acquirente, delle agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, dall'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, nonché di quelle previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, dall'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, dall'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, e dal presente comma. Se gli immobili acquistati con i benefici previsti dal presente comma vengono ceduti a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell'atto del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, con una soprattassa del 30 per cento delle imposte stesse, ovvero, se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è dovuta una penalità pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata, aumentata del 30 per cento.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano, sempre che sussistano tutte le condizioni ed i requisiti previsti, anche per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati e le scritture private autenticate successivamente al 1° gennaio 1992, se il contribuente, che non aveva potuto richiedere i benefici che erano stabiliti dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, presenta istanza, a pena di decadenza entro un anno dalla data dell'atto, all'ufficio del registro competente, per usufruire delle agevolazioni e contestualmente dichiara, ai sensi e con le modalità dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti indicati dal comma 2; per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati, le scritture private autenticate e le scritture private non autenticate già sottoposti alla registrazione nel predetto periodo con l'assolvimento delle imposte in misura normale, si fa luogo al rimborso delle medesime imposte se il contribuente, sempre che sussistano le

condizioni ed i requisiti sopra richiamati, con istanza da presentarsi allo stesso ufficio presso il quale è stato registrato l'atto di acquisto, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui al presente comma.

Articolo 2.

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 1992 ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disposta la revisione delle tariffe d'estimo e delle rendite delle unità immobiliari urbane. Tale revisione avverrà sulla base di criteri che, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe e delle nuove rendite e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990.

2. La revisione generale della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unità immobiliari urbane disposta con il decreto del Ministro delle finanze 18 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1991, deve avere effetto a partire dalla data di entrata in vigore delle tariffe e delle rendite determinate a seguito della revisione prevista nel comma 1.

3. Per l'applicazione dell'articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363; degli articoli 25, comma 1, lettera a), e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269, nonchè per la determinazione del limite al potere di rettifica degli uffici ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dell'imposta sulle successioni e donazioni, nonchè di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, il valore delle unità immobiliari urbane deve essere determinato sulla base delle tariffe e delle rendite catastali, quali risultano stabilite dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta, sulla base del valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile, con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990.

Articolo 3.

1. Per gli anni 1992 e 1993, per favorire la ristrutturazione della rete distributiva, è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 50 miliardi e di lire 100 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, da

valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile.

2. L'ammontare del credito attribuibile per ciascun litro di carburante erogato è stabilito, sulla base del volume di carburante erogato nell'anno precedente, per l'anno 1992, con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, 4 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 22 giugno 1992, e, per l'anno successivo, con analogo decreto da emanare entro il 31 marzo 1993. Il credito di imposta non compete per il volume di carburante erogato superiore ai 10 milioni di litri.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'eccedenza del credito di imposta determinato ai sensi del comma 2 e non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti può essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1° agosto 1992. Per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonché per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro, al fine delle conseguenti contabilizzazioni, si applica il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 13 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 29 giugno 1992.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi precedenti, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1992 e a lire 100 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1994, gli aumenti dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrainposta di confine previsti dall'articolo 23, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si applicano alla benzina avente un tenore di benzene non superiore all'1 per cento in volume e agli oli da gas per uso combustibile con tenore di zolfo non superiore allo 0,1 per cento espresso in peso, fino all'importo complessivo, rispettivamente, di lire 20 al litro per la benzina e di lire 21 al litro per gli oli da gas, previo accertamento da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei relativi costi. La differenza di imposta non dovuta per effetto dell'applicazione della presente disposizione viene rimborsata al soggetto obbligato al pagamento del tributo mediante accredito da utilizzare per l'estrazione di prodotti petroliferi senza pagamento d'imposta per un importo corrispondente alle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso, con l'osservanza delle modalità e condizioni da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

Articolo 4.

1. Il servizio del lotto automatizzato resta affidato al Ministero delle finanze, che può trasferire, con apposita concessione, i propri poteri a soggetto che dia idonee garanzie di affidabilità e di sicurezza in ordine alla consistenza patrimoniale e alla struttura tecnico-organizzativa.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità di pagamento delle vincite al gioco del lotto automatizzato nel caso di trasferimento dei poteri pubblici inerenti al gioco stesso in applicazione di quanto disposto dal comma 1.

3. Il fondo per i progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 100,5 miliardi per l'anno 1992; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Articolo 5.

1. Al fine di consentire la corretta e generalizzata utilizzazione dei meccanismi di determinazione del reddito complessivo o dell'imposta dovuta previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 26 ottobre 1972, n. 633, e dei coefficienti di determinazione dei ricavi previsti dagli articoli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, nonché di provvedere a tutte le attività connesse alle esigenze del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria, è autorizzata per l'anno 1992 la spesa complessiva di lire 100 miliardi per:

- a) la definizione delle situazioni e pendenze tributarie;
- b) la predisposizione dell'inventario degli immobili pubblici;
- c) la realizzazione di servizi d'automazione preliminari alla istituzione dei centri di assistenza fiscale;
- d) la semplificazione delle procedure e la realizzazione di servizi informativi al contribuente, anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa; nonché per provvedere sia alle spese occorrenti per l'invio di inviti, richieste ed avvisi di accertamento ai contribuenti sia alle attività di assistenza in favore degli stessi ed, in particolare, per il calcolo dell'imposta straordinaria sugli immobili di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e il relativo pagamento, nonché alle attività connesse con il controllo e l'accertamento di tale imposta;
- e) l'informatizzazione degli uffici centrali.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 100 miliardi per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantona-

mento: «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati». Le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1992 potranno essere utilizzate nell'anno 1993.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto sono tenuti a compilare elenchi riepilogativi delle cessioni di beni effettuate, registrate o soggette a registrazione nei confronti dei soggetti all'imposta sul valore aggiunto degli altri Stati membri della Comunità economica europea o degli acquisti di beni effettuati, registrati o soggetti a registrazione presso tali soggetti. Gli elenchi debbono riferirsi a periodi mensili per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, per cessioni ovvero per acquisti, scambi con gli altri Stati membri della Comunità economica europea per un'ammontare complessivo superiore a 150 milioni di lire, a periodi trimestrali per gli altri soggetti con ammontare superiore a 50 milioni di lire ed a periodi annuali per i restanti soggetti; gli elenchi stessi debbono contenere i dati anagrafici ed il numero di partita IVA del soggetto obbligato e debbono essere presentati agli uffici doganali entro il decimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di riferimento per gli elenchi mensili ed entro il mese solare successivo negli altri casi.

2. Negli elenchi mensili debbono essere indicati i dati di cui agli articoli 21 e 23, comma 1, del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, nonché quelli di cui al comma 2 dello stesso articolo 23 che saranno indicati con decreto del Ministro delle finanze sulla base delle richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il numero individuale di identificazione di ogni acquirente o fornitore estero e, per ognuno di essi e per ogni tipo di merce, l'ammontare delle cessioni o degli acquisti. Negli elenchi trimestrali e annuali debbono essere indicati il numero di identificazione di ogni acquirente o fornitore estero e, per ognuno di essi e per ogni tipo di merce, l'ammontare delle cessioni o degli acquisti.

3. Gli elenchi debbono essere redatti su stampati conformi ai modelli predisposti d'intesa con l'ISTAT, approvati con decreto del Ministro delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Con il medesimo decreto ministeriale sono stabilite le modalità per la presentazione degli elenchi, anche tramite terzi, nonché le procedure ed i termini per la trasmissione dei dati all'ISTAT. I contribuenti che si avvalgono direttamente o tramite terzi di centri di elaborazione dati, dotati di supporti magnetici, in luogo degli elenchi devono presentare, secondo modalità e termini stabiliti dal predetto decreto, i supporti magnetici contenenti i dati che avrebbero dovuto essere indicati negli elenchi.

4. Nei casi di omessa presentazione, di incompletezza o di inesattezza degli elenchi si applicano le sanzioni, le riduzioni e le esimenti previste dall'articolo 45, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento CEE n. 3330/91 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Ai fini dell'accertamento delle violazioni si applicano le disposizioni degli articoli 51, 63 e 64 del citato decreto presidenziale n. 633 del 1972.

Articolo 7.

1. Per i crediti non erariali, quando l'importo del tributo o del contributo non è superiore a lire 600.000, il concessionario della riscossione può procedere, in luogo della notificazione della cartella di pagamento prevista dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, all'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo contenente gli elementi indicati nel predetto articolo 25; restano ferme le disposizioni concernenti la notificazione dell'avviso di mora quando occorre procedere alla riscossione coattiva.

2. Nei casi in cui è previsto il pagamento spontaneo di tributi erariali da parte dei contribuenti prima dell'iscrizione a ruolo, la cartella di pagamento deve indicare, oltre gli elementi indicati nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche il diritto di notifica, in favore del concessionario del servizio della riscossione dei tributi, in misura pari a quella di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 202.

3. Per le rate dei ruoli affidati ai concessionari del servizio di riscossione in scadenza nei mesi di settembre e novembre 1991, nonché nei mesi di febbraio, aprile e giugno 1992, ferma restando la validità degli atti già compiuti, i termini di cui agli articoli 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, decorrono dal 1° novembre 1992.

4. Tra gli enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 11 luglio 1986, n. 390, sono compresi gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, l'Istituto nazionale del dramma antico (INDA) e il Club alpino italiano (CAI).

Articolo 8.

1. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, dopo le parole: « , e successive modificazioni. », il seguente periodo: « Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta

annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessantamila milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.»;

b) all'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La rivalutazione non è, altresì, obbligatoria per gli immobili utilizzati dalle cooperative di cui all'articolo 10 ed al primo comma, primo periodo, dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.»;

c) all'articolo 44, comma 1, le parole: «ai sensi dell'articolo 54» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 54 e 55»;

d) all'articolo 44, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La eventuale eccedenza di imposta già versata, che non trovi compensazione con l'imposta da versare a norma dei commi da 1 a 4, potrà essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 1993. Non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie già pagate.»;

e) all'articolo 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 1, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.»;

f) all'articolo 49, comma 7, l'ultimo periodo è soppresso;

g) all'articolo 53, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Da tale data decorrono, in caso di mancato pagamento, i termini ordinari per l'accertamento, sia della base imponibile che del tributo.»;

h) all'articolo 53, il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 non sono dovuti gli interessi di mora.»;

i) all'articolo 57, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «termini di prescrizione e di decadenza riguardanti» sono aggiunte le seguenti: «l'accertamento e»;

l) all'articolo 57, comma 3, le parole: «di cui agli articoli da 44 a 48» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 44, 45, 46 e 48»;

m) all'articolo 59, comma 1, le parole: «articoli 34 e 44» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 34, 36 e 44»;

n) all'articolo 59, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 36, gli importi iscritti a ruolo e versati indicati nel comma 1, si scomputano limitatamente alla parte afferente i maggiori imponibili dichiarati.».

2. All'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessantamila milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.».

3. L'importo dovuto ai sensi del titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ad integrazione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul

valore aggiunto, eccedente l'ammontare eventualmente già accantonato, può essere imputato alle riserve preesistenti. L'ammontare non prelevato dalle riserve può essere imputato nel conto dei profitti e delle perdite, in unica soluzione o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto, a partire dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 o da quello chiuso al 31 dicembre 1992, ovvero in corso a tali date. Le rettifiche contabili di cui all'articolo 33, commi 7, 8 e 9, della predetta legge dovranno essere effettuate nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 o in quello chiuso al 31 dicembre 1992, ovvero in quelli in corso a tali date.

4. Il comma 3, ultima parte, dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, si interpreta nel senso che il capitale sociale può altresì essere costituito dal patrimonio, comprensivo dei diritti esercitati in forma esclusiva, stimato ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile, salvo quanto stabilito dal comma 12 dello stesso articolo.

5. Il comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, si interpreta nel senso che le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, si applicano anche alla trasformazione prevista dallo stesso decreto.

6. Al fine di dare attuazione al trasferimento dei beni in favore dell'ente «Ferrovie dello Stato», disposto dagli articoli 1 e 15 della legge 17 maggio 1985, n. 210, gli uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari, nonché gli uffici tavolari delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla base di schede contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene e delle relative note di trascrizione compilate e presentate dall'ente «Ferrovie dello Stato». Le schede suddette devono altresì contenere: l'indicazione degli oneri gravanti sui beni a favore delle amministrazioni dello Stato e di terzi o dei relativi limiti; la valutazione dei beni riferita ai valori di mercato corrente al 31 dicembre 1985, fatte salve le successive variazioni per le modifiche nelle destinazioni urbanistiche nella zona, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto; l'attestazione, da parte dei direttori compartimentali dell'ente «Ferrovie dello Stato» territorialmente competenti, che alla data del 31 dicembre 1985 il bene risultava nella disponibilità della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

7. L'ente «Ferrovie dello Stato» contestualmente alla presentazione delle schede e delle note di trascrizione di cui al comma 6 agli uffici e conservatorie di cui al medesimo comma, trasmette le stesse schede e note di trascrizione al Ministero delle finanze che può sollevare contestazioni a riguardo nel termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento. La contestazione sospende l'efficacia della trascrizione di cui al comma 6 ed è definita con decreto adottato dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro dei trasporti. Nel caso in cui disponga il trasferimento del bene, il decreto costituisce titolo per la trascrizione e voltura.

8. Sono comunque esclusi dalla procedura di cui ai commi 6 e 7 i beni e i diritti, non destinati all'esercizio ferroviario che abbiano

formato oggetto di atti di disposizione del Ministero delle finanze o dell'ente «Ferrovie dello Stato» non ancora perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero delle finanze e l'ente «Ferrovie dello Stato» sono tenuti a comunicarsi reciprocamente l'elenco dei beni e diritti di cui al presente comma. Le eventuali controversie sulla spettanza dei suddetti beni e diritti sono risolte con decreto adottato dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro dei trasporti.

9. Le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, si applicano anche ai beni del patrimonio disponibile dello Stato, delle aziende autonome statali, delle regioni, delle province e dei comuni.

10. All'articolo 16, comma 2, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con esclusione di quelle in materia di diritti doganali, di imposte di fabbricazione e di consumo e di tributi locali.».

11. A decorrere dal 1° gennaio 1992 la ritenuta di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica agli interessi, premi ed altri frutti maturati derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra aziende ed istituti di credito. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 720 miliardi per l'anno 1993 ed in lire 200 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1993 e 1994 dell'accantonamento «Rimborso dei crediti di imposta (regolazione debitoria) ed eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9.

1. Al pagamento delle imposte sui redditi, di quelle sostitutive e di quelle straordinarie, i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, in alternativa alla delega ad una azienda di credito nazionale, possono provvedere presso una azienda di credito con sede all'estero disponendo per un bonifico in lire corrispondente all'ammontare delle imposte dovute in favore di una delle aziende di credito nazionali di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

2. Nel bonifico, da domiciliare presso la sede centrale dell'azienda di credito nazionale, devono essere indicati le generalità del dichiarante, il codice fiscale, la residenza anagrafica nello Stato estero, il domicilio fiscale in Italia, nonché la causale del versamento e l'anno di riferimento.

3. Il bonifico costituisce a tutti gli effetti delega irrevocabile di pagamento; dalla data di ricevimento del bonifico decorre per l'azienda di credito nazionale il termine previsto dall'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per effettuare il

versamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

4. Agli effetti della tempestività del versamento da parte dei contribuenti si ha riguardo alla data del bonifico.

Articolo 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1992.

SCÀLFARO

AMATO - GORIA - BARUCCI - REVIGLIO
- GUARINO - CRISTOFORI - BONIVER

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI